

COMUNE DI CANNOBIO

Provincia del Verbano - Cusio - Ossola

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI POSTI DI ORMEGGIO
DENOMINATI "PORTO VECCHIO" E "PORTO LIDO" E DEGLI
ATTRACCHI TEMPORANEI**

Approvato dal Consiglio Comunale in data

INDICE :

- Articolo 1 - Disposizioni generali.**
- Articolo 2 - Condizioni e priorità per le assegnazioni.**
- Articolo 3 - Graduatoria lista di attesa.**
- Articolo 4 - Durata della concessione.**
- Articolo 5 - Sostituzione, subentro, rinuncia e revoca.**
- Articolo 6 - Assenza temporanea.**
- Articolo 7 - Identificazione.**
- Articolo 8 - Regole di stazionamento e di stallo.**
- Articolo 9 - Spazio teorico occupabile.**
- Articolo 10 - Esclusioni, esenzioni, riduzioni e maggiorazioni.**
- Articolo 11 - Ordine generale.**
- Articolo 12 - Responsabilità.**
- Articolo 13 - Sorveglianza.**
- Articolo 14 - Rimozione natanti abusivi.**
- Articolo 15 - Inagibilità.**
- Articolo 16 - Penali e sanzioni.**
- Articolo 17 - Canoni e Tariffe.**
- Articolo 18 - Norme di rinvio.**

ALLEGATI :

- Allegato 1 - Planimetria numerata "Porto Vecchio".**
- Allegato 2 - Planimetria numerata "Porto Lido".**
- Allegato 3 - Facsimile domanda concessione.**
- Allegato 4 - Facsimile domanda variazione.**
- Allegato 5 - Facsimile domanda rinuncia.**
- Allegato 6 - Canoni e Tariffe.**

Articolo 1 - Disposizioni generali.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento costituiscono regole generali di immediata applicazione per il corretto utilizzo dei posti di ormeggio e degli attracchi, sia esistenti che futuri, nel comune di Cannobio con decorrenza 01-01-2007, alle quali dovranno conformarsi tutti i concessionari/assegnatari e gli utilizzatori. E' facoltà della Amministrazione Comunale variare in ogni momento i posti assegnati per motivi di ordine pubblico, tecnico e regolamentare. Nelle singole concessioni agli ormeggi potranno essere inserite ulteriori disposizioni di carattere particolare. I porti e gli attracchi non sono custoditi. L'Amministrazione Comunale non garantisce nessun servizio agli assegnatari degli ormeggi, tranne quelli obbligatori imposti allo stesso dalla vigente normativa, l'uso dei servizi igienici e gli allacci idrici ed elettrici ove presenti.

Articolo 2 - Condizioni e priorità per le assegnazioni.

Il diritto d'uso dei posti d'ormeggio disponibili viene autorizzato a singole persone fisiche o società che ne facciano richiesta su apposito modulo rilasciato dal comune, conforme agli articoli 5 e 7, previa verifica della disponibilità di ormeggi di adatta superficie, di esatta rispondenza di quanto contenuto in domanda, e previo pagamento del relativo canone secondo le tariffe approvate con apposito atto della Giunta Comunale. Le richiesta che non possono essere soddisfatte per mancanza di ormeggi liberi verranno inserite in ordine di presentazione in una graduatoria aperta, suddivisa per le priorità di cui al successivo articolo 3, avente validità triennale, fino al momento che si libererà un ormeggio adeguato.

Articolo 3 - Graduatoria lista di attesa.

I criteri per la formazione della graduatoria della lista di attesa contempla le seguenti priorità :

- a) unità adibite a servizio pubblico di vigilanza, soccorso, controllo, traino, ecc. appartenenti agli organi competenti ed unità adibite al servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone.
- b) unità adibite alla pesca professionale munite di apposita licenza.
- c) unità di proprietà di persone fisiche residenti nel comune.
- d) unità di associazioni sportive senza scopo di lucro regolarmente iscritte al CONI con limitazione alla prima per associazione.
- e) unità di società ed operatori turistici che operano nel comune, con limitazione ad un massimo di tre per operatore.

- f) unità di proprietà di persone fisiche non residenti ma avente immobile di proprietà o con contratto di affitto annuale nel comune.
- g) unità di privati, società ed operatori turistici non rientranti nelle precedenti fattispecie.

All'interno di ogni priorità vige la precedenza derivante dalla data di presentazione della richiesta.

Articolo 4 - Durata della concessione.

Il diritto d'uso per l'ormeggio nei porti potrà essere annuale, con decorrenza 01-01-2007, o mensile. Avrà durata massima di tre anni con rinnovo automatico previo pagamento del canone entro il mese di marzo di ciascun anno.

Il diritto d'uso per l'ormeggio negli attracchi potrà essere annuale, mensile, giornaliero od orario, con metodo di riscossione stabilito dalla Giunta Comunale.

Alla scadenza della concessione verrà valutato il diritto di rinnovo della stessa tenendo conto delle priorità dei soggetti inseriti nella graduatoria della lista di attesa.

Articolo 5 - Sostituzione, subentro, rinuncia, revoca.

Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione, non può ormeggiare unità di navigazione diversa da quella dichiarata nella domanda ad eccezione di eventuale "barchino appoggio".

La cessione del diritto d'uso a terzi e la sub-concessione non sono ammesse, salvo le deroghe consentite per le attività degli operatori turistici o altri soggetti e categorie di soggetti appositamente autorizzati.

Il subentro a causa di cessione del natante è vietato.

E' vietato lo scambio dei posti di ormeggio fra assegnatari se non espressamente autorizzato in forma scritta dall'Amministrazione Comunale.

Sono consentite eventuali sostituzioni, in capo e di proprietà dello stesso concessionario, dell'unità di navigazione per la quale è stata rilasciata concessione di ormeggio a condizione che la nuova unità non superi i metri quadri occupati precedentemente e che venga segnalata immediatamente la variazione delle caratteristiche. Nel caso la nuova imbarcazione presenti dimensioni superiori verrà inserita nell'apposita graduatoria di cui all'articolo 2 fino a che si libererà un posto adeguato alle nuove dimensioni. Se invece la dimensione del nuovo natante è tale da rientrare nello spazio di ormeggio assegnato, si provvederà a compensare la nuova tariffa da pagare con la somma già versata.

La rinuncia al posto barca assegnato dà diritto alla restituzione del 50 % di quanto versato unicamente se presentata nel primo semestre, (30 giugno).

L'Amministrazione Comunale può revocare il posto barca assegnato quando il responsabile trasgredisce all'osservanza del presente regolamento, anche in questo caso se avviene nel primo semestre l'assegnatario avrà diritto al rimborso del 50 % di

quanto versato ferme restando le ulteriori penali a seguito delle violazioni eventualmente commesse.

Nel caso di rinuncia e revoca la scelta dei nuovi intestatari delle autorizzazioni avverrà in base alla graduatoria triennale.

Nel caso di subentro a causa di successione della titolarità il subentrante rimarrà titolare dell'assegnazione a parità di condizioni, in caso contrario verrà inserito nella lista di graduatoria.

Articolo 6 - Assenza temporanea.

L'assenza del natante dal posto di ormeggio per un'intera notte, o per più notti, per motivi di sicurezza potrà essere segnalata in apposita bacheca posta nelle vicinanze del porto. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale assegnare giornalmente l'ormeggio a natanti di passaggio, di servizio od in difficoltà.

Articolo 7 - Identificazione.

All'atto della richiesta originaria di ormeggio o di variazione, dovranno essere segnalate le caratteristiche del natante (certificato d'uso del motore per i natanti e licenza di navigazione per le imbarcazioni) ed il riscontro con il titolo di proprietà (anche mediante autocertificazione) oltre alla dimostrazione dell'assolvimento degli obblighi di assicurazione e ad una fotografia dell'imbarcazione. Verrà consegnata una piastrina numerata che dovrà essere posizionata sull'imbarcazione in modo ben visibile dal pontile di attracco e riscontrabile numericamente con la piastrina collocata sul posto di ormeggio. La mancanza di tale piastrina comporta la perdita del diritto di concessione eccetto i casi non imputabili al concessionario. Tutti i natanti ormeggiati devono essere muniti delle relative targhe, ben visibili, per consentire l'identificazione, ove non obbligatorie il proprietario dovrà consegnare al comune apposita documentazione o certificazione comprovante la proprietà dell'unità di diporto o, in mancanza, dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto notorio (autocertificazione).

Articolo 8 - Regole di stazionamento e di stallo.

Le imbarcazioni devono ormeggiare al posto assegnato, evitando di disturbare il movimento degli altri natanti.

Ogni natante dovrà essere protetto su ambedue i lati con parabordi commisurati alla lunghezza e stazza dell'imbarcazione.

All'interno e nelle adiacenze delle strutture portuali la velocità dei natanti non deve superare i 5 Km/h (pari a 3 nodi).

La percorribilità delle banchine e delle opere di risalita deve sempre essere assicurata.

I— proprietari dei natanti provvedono alla buona manutenzione delle loro imbarcazioni. Sono tenuti a prestare la sorveglianza del caso, in particolare durante i giorni di cattivo tempo e quando il livello del lago tende a modificarsi.

Le imbarcazioni in cattivo stato di manutenzione, abbandonate od affondate dovranno essere tempestivamente rimosse a cura e spese del proprietario, in mancanza provvederanno gli incaricati dell'Amministrazione Comunale con spese a carico della proprietà.

Articolo 9 - Spazio teorico occupabile.

Ai fini della certificazione tecnica dello spazio demaniale occupato dal natante al momento dell'assegnazione del punto fisso di stazionamento, viene considerato il modulo di ingombro dell'unità stessa intesa come rettangolo ideale ottenuto dalla lunghezza massima per la larghezza massima dell'unità considerata. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, sentito l'Ufficio Tecnico, non rilasciare concessione a natanti aventi dimensioni che impediscono una comoda e naturale circolazione all'interno dei porti.

Articolo 10 - Esclusioni, esenzioni, riduzioni e maggiorazioni.

In caso di cointestazione dell'imbarcazione, la concessione essendo nominativa avverrà ad uno solo dei proprietari, a scelta degli stessi.

In via generale di principio avviene la limitazione di un ormeggio per persona o nucleo familiare, superabile esclusivamente nel caso vi fosse disponibilità di ormeggi anche a seguito di depennamento dalla graduatoria di attesa.

Non potranno ottenere l'autorizzazione all'ormeggio le imbarcazioni che per le loro dimensioni non rispecchiano le capacità ricettive dei porti od attracchi, come individuato nelle allegate piantine in cui sono individuati gli ormeggi possibili con le loro rispettive dimensioni.

Al fine di salvaguardare le attività di servizio, è prevista l'esenzione dal pagamento del canone annuo per le imbarcazioni che svolgono servizio di pubblico soccorso o di pubblica vigilanza.

Ai soli privati residenti nel comune è prevista una riduzione del 50 % del canone annuo per i natanti a motore fino a 40 cv e per le barche a remi, e del 20 % del canone annuo per tutte le altre imbarcazioni.

Per le società che operano affitto e noleggio di imbarcazioni è prevista una maggiorazione del 100 % a partire dalla seconda imbarcazione titolare di concessione.

Articolo 11 - Ordine generale.

E' vietato bagnarsi nel porto, effettuare la pesca sportiva e professionale, praticare sport acquatici, ormeggiare senza autorizzazione occupando o meno i posti ad altri assegnati, ostacolare la rotta di altri natanti ed occupare i corridoi di entrata ed uscita.

L'ormeggio dovrà avvenire unicamente nel posto assegnato, con riscontro dello stesso numero sulle targhette poste sia sull'imbarcazione che sull'attracco.

Sono vietati i lavori di pulizia e di manutenzione e/o riparazione dei natanti che possono causare inquinamenti o rumori eccessivi, è vietato travasare carburante, eseguire cambi d'olio e pulire le imbarcazioni con detergenti o sostanze chimiche ed ogni altra attività che produca danno alle strutture, allo specchio d'acqua ed agli altri fruitori.

Articolo 12 - Responsabilità.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità ad essa non imputabile, in special modo in caso di avarie, incendi, furti, danni e/o manomissioni alle imbarcazioni siano essi causate da persone, animali od eventi naturali. Il proprietario dell'imbarcazione è responsabile dei danni che la stessa causi sia ai manufatti che agli altri natanti.

Articolo 13 - Sorveglianza.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, per il tramite dei propri incaricati, vigilare sulla effettiva e costante osservanza delle condizioni generali fissate nel presente regolamento e nel singolo atto di concessione.

I proprietari dei natanti e/o gli utilizzatori degli stessi, su richiesta, devono esibire la documentazione comprovante la regolarità della posizione dell'imbarcazione ed il titolo che ha dato luogo alla concessione.

Articolo 14 - Rimozione natanti abusivi.

Le unità di navigazione abbandonate e/o sommerse e/o semisommerse, in ogni modo non autorizzate mediante concessione di ormeggio rilasciata dall'Amministrazione Comunale, occupanti spazi e/o strutture dei porti comunali o zone portuali, devono essere rimosse immediatamente a cura e spese dei loro proprietari in caso di occupazione di ormeggio numerato, oppure entro 72 ore dalla data di notifica all'interessato e/o affissione sull'imbarcazione e/o pubblicato all'albo, dell'avviso che invita alla rimozione negli altri casi.

Qualora i proprietari non ottemperino all'ordine di rimozione, le unità di navigazione ed i relitti verranno rimossi d'ufficio, con l'ausilio degli Agenti di Polizia Municipale, a cura di apposita ditta incaricata, con addebito delle spese di rimozione e custodia del bene, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 16 del regolamento.

Articolo 15 - Inagibilità.

In caso di inagibilità del porto per mancanza di profondità d'acqua, per eventi straordinari o per manutenzioni varie, l'intestatario della concessione non potrà vantare alcuna pretesa di sorta da parte del concedente.

Articolo 16 - Penali e sanzioni.

Nel caso di ritardo del pagamento del canone oltre due mesi si applicherà la rimozione forzata del natante con addebito dei canoni e delle spese sostenute.

Agli assegnatari dei posti d'ormeggio ed a chiunque non dovesse rispettare una o più delle disposizioni contenute nel presente regolamento, verrà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 3 della Legge Regionale 03-08-1993 n° 39 da un minimo di Euro 51,00 ad un massimo di Euro 516,00, tenuto conto della gravità e della recidività dell'infrazione commessa. Agli assegnatari dei posti d'ormeggio potrà essere applicata anche la sanzione della revoca della concessione stessa in caso di recidiva o di violazioni al presente regolamento che comporti danni a persone, cose od all'ambiente.

In caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento sanzionatorio o in caso di recidive o di infrazioni gravi, può essere applicata la revoca del diritto d'uso.

Prima di procedere all'applicazione della predetta sanzione amministrativa della revoca della concessione, verrà notificata all'interessato la contestazione dell'addebito.

L'interessato avrà 30 giorni per controdedurre, decorsi i quali il responsabile del servizio, tenuto conto delle osservazioni e/o delle controdeduzioni presentate, adotterà il relativo provvedimento definitivo motivato, che verrà notificato all'interessato a mezzo raccomandata A.R.

Le violazioni verranno accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Articolo 17 - Canoni e tariffe.

Le tariffe, le riduzioni e/o agevolazioni a favore di particolari categorie di utenti verranno definite annualmente dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo

in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione o in qualsiasi altro momento dell'anno che la stessa riterrà necessario. In caso di mancato aggiornamento troveranno applicazione le tariffe, le riduzioni e/o le agevolazioni in vigore.

Potranno essere previste tariffe aggiuntive per i servizi a richiesta degli utenti che l'Amministrazione Comunale sarà in grado di fornire.

Articolo 18 - Norme di rinvio.

Quanto in precedenza deliberato, in contrasto con il presente regolamento, viene annullato. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, trova applicazione il codice della navigazione, la normativa prevista dalla Legge n° 689/1981 e s.m.i. nonché la normativa comunitaria, nazionale e/o regionale vigente in materia e le disposizioni dell'autorità demaniale.


Dalla residenza municipale,

•

PORTO VECCHIO

CATENA DIAN 16 MM AGGANCIAZATA AGLI ANELLI DEI CORPI MORTI

COPPI: MORTI IN CLS DA 1,8 T.



PORTE LINDO

